

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CELLAI, TATARELLA, NANIA, TASSI

Modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali

Presentata il 14 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » ha sostituito, all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361.

In particolare ha introdotto, al comma 4 dell'articolo 18, l'obbligo di sottoscrizione da parte di « non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni eletto-

rali di tali collegi », ai fini della presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali.

Tale prescrizione ha omesso, però, di prendere in considerazione l'ipotesi di uno scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipasse la scadenza di oltre centoventi giorni, e la conseguenziale riduzione alla metà del numero di sottoscrizioni richieste. Ipotesi che veniva, invece, contemplata nel richiamato articolo 18 del sopracitato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Tale omissione non è stata, di contro, effettuata in ordine al nuovo testo recante

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

« Norme per l'elezione del Senato della Repubblica » (legge 4 agosto 1993, n. 276) che, infatti, all'articolo 2, ha lasciato inalterato, sotto questo profilo, l'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Appare, dunque, opportuno e urgente provvedere al reinserimento, nel nuovo

testo di legge per l'elezione della Camera dei deputati, della previsione preesistente nel citato articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per motivi di opportunità, di analogia e di coordinamento dei due testi legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà ».